

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 26/01/2021

FATTO

In data 15.03.2013 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n. ** 990 per complessivi Euro 32.400,00, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio in 120 rate di 270,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 04.09.2017, dopo il pagamento di 45 rate di rimborso.

La parte ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede all'Arbitro:

il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per complessivi Euro 1.608,68;

il riconoscimento degli interessi legali e delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario eccepisce quanto segue:

il contratto e i suoi allegati riportano l'indicazione dettagliata delle componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che devono intendersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;

per ottenere tale finanziamento, la cliente si è rivolta a un agente in attività finanziaria che per la sua prestazione ha percepito il compenso illustrato nel contratto a fronte del quale ha emesso regolare fattura;

la commissione per l'agente in attività finanziaria remunera attività concluse nella fase di



pre-erogazione del prestito e ha natura up front;

le spese amministrative e forfettarie remunerano attività che si sono concluse con la notifica del contratto all'ente datore di lavoro come espresso nella relativa clausola contrattuale e confermato dagli orientamenti dei diversi collegi arbitrali e giudici di merito (ex multis Collegio di Napoli n. 2036/2019);

in occasione dell'estinzione anticipata del 29.08.2017, sono stati rimborsati in favore del cliente gli interessi di cui alla lett. C (Euro 3.273,09) e i costi di cui alla lett. H (597,94) utilizzando il criterio riportato in contratto considerato in linea con le Disposizioni della Banca d'Italia;

quanto alle commissioni ritenute pacificamente e oggettivamente up front, la sentenza Lexitor non è invocabile dal cliente (sul punto si v. anche Trib. Napoli, sent. n. 10489/2019).

Parte ricorrente ha replicato che:

anche volendo considerare le provvigioni quali costi up front, la sentenza Lexitor riconosce il diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito relativamente a tutte le voci contrattuali e quindi anche quelle che in precedenza venivano considerato non rimborsabili e quindi up front (sul punto si v. anche Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, nonché Trib. Napoli, sent. 1340/2020);

ciò verrebbe vanificato qualora si considerasse bastevole ai fini della non rimborsabilità la produzione di una fattura che attesti il pagamento a un qualunque agente/mediatore.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella



causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi



diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto in data 04.09.2017, decorsa la 45a rata sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

L'ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall'art. 4 del contratto di finanziamento il quale prevede che le commissioni di cui alle lett. a), b) e), f) non sono rimborsabili, mentre le voci di costo di cui alle lett. c) e d) sono rimborsabili "pro rata con riferimento al periodo di rateizzazione non goduto per l'anticipata estinzione".

Dal conteggio estintivo emerge un rimborso per Euro 597,94 a titolo di commissione a favore della banca per l'attività di post-erogazione.

La domanda di rimborso avanzata dal ricorrente ha oggetto la quota non maturata delle seguenti voci di costo, al netto di quanto già ricevuto in sede di conteggio estintivo (cfr. sopra, Richieste all'ABF):

- b) Commissione di istruttoria;
- c) Commissione per l'attività di post-erogazione;
- e) Spese amministrative forfettarie e spese di notifica;
- f) Commissione per l'intermediario del credito.

La commissione di istruttoria (lett. b)

Secondo la posizione condivisa dei Collegi, tale voce commissionale è destinata a remunerare attività di natura up front da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi

La commissione per l'attività di post-erogazione (lett. c)

Dalla descrizione contrattuale si può evincere la natura recurring della clausola in esame, come del resto riconosciuto dallo stesso intermediario, che ne prevede la restituzione pro rata in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Spese amministrative forfettarie e spese di notifica (lett. e)

È posizione condivisa dei Collegi ritenere le voci di costo che includono le spese postali di natura recurring, atteso che potrebbero riguardare documenti da inviare nel corso della durata del contratto, a meno che non siano un "di cui" delle spese di istruttoria.

Si fa presente che la voce in esame, con la presenza della dicitura "connesse con la notifica del contratto all'Amministrazione terza ceduta", è già stata ritenuta recurring dal Collegio di Bologna; cfr. decisione n. 1951/20 del 07.02.2020.

